



Promemoria per gli Uffici diocesani IRC

n. 4 – novembre 2024

Aspetti relativi alla procedura ordinaria per l'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica (D.M. 103 del 29 maggio 2024 e D.M. 104 del 29 maggio 2024)

Requisito essenziale per la partecipazione al concorso è la certificazione dell'idoneità diocesana all'insegnamento della religione cattolica, di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio diocesano competente, nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

A tale requisito si aggiunge il possesso di uno dei titoli previsti dall'Intesa all'art. 4.

Si noti che, anche per il concorso ordinario, nelle prove da sostenere da parte dei candidati sono esclusi i contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

In riferimento alla **certificazione di idoneità**, l'Ufficio diocesano può utilizzare il fac simile già inviato in riferimento alla procedura straordinaria o produrre una propria modulistica, rilasciandola in formato cartaceo e/o digitale (in formato PDF).

Per ottenere tale documento il candidato dovrà presentare specifica domanda all'Ufficio diocesano, nelle modalità che l'Ufficio stesso indicherà.

È sempre utile ricordare che:

- L'idoneità attesta i requisiti che il Codice di Diritto Canonico richiede a coloro che insegnano religione nelle scuole, ovvero retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica (can. 804, §2).
- L'idoneità ha valore nel solo territorio della Diocesi dell'Ordinario che l'ha rilasciata.
- "Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano" (Dpr 175/12, art. 2.7).
- Essendo ogni nomina frutto di intesa con l'Ordinario, il quale "propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale" (Dpr 175/12, art. 2.5), ogni docente che abbia insegnato anche solo per una breve supplenza è ritenuto essere in possesso del requisito dell'idoneità, anche se non gli è stato rilasciato un formale decreto.
- Viste le caratteristiche dell'idoneità, è diritto e dovere dell'Ordinario procedere a una verifica del possesso dei requisiti ogni volta che lo ritenga necessario, soprattutto nel caso in cui la persona non stia attualmente insegnando. Tale verifica dovrà concludersi con la conferma dell'idoneità o con la sua revoca, nel caso in cui si accertino gravi carenze rispetto ai requisiti

previsti. L'emissione del decreto formale di revoca segue la procedura indicata dal §3 della delibera 41 della CEI (1990).

- In ogni caso, non è possibile negare il certificato di idoneità a chi attualmente insegna Religione Cattolica in diocesi: il fatto stesso che gli sia stato assegnato un incarico, infatti, implica la sua idoneità.

All'Ufficio diocesano potranno presentarsi, tra le altre, le seguenti situazioni:

1. Richiesta di certificazione da parte di un docente che ha fatto domanda di partecipazione anche alla procedura straordinaria. Nulla vieta che un docente, in possesso dei requisiti prescritti, partecipi sia alla procedura straordinaria che a quella ordinaria. Se dovesse superare entrambi i concorsi, sarà inserito nelle rispettive graduatorie ed entrerà in ruolo in base allo scorrimento delle stesse. Per partecipare al concorso ordinario **avrà però bisogno di una nuova certificazione di idoneità**, essendo trascorsi i termini temporali indicati nel bando.
2. Richiesta di certificazione da parte di un docente attualmente in servizio nelle scuole statali o paritarie del territorio della Diocesi, in possesso di titoli validi, che non ha fatto domanda di partecipazione alla procedura straordinaria. Può accedere al concorso ordinario.
3. Richiesta di certificazione da parte di un docente attualmente non in servizio nelle scuole del territorio della Diocesi, ma che in passato vi abbia insegnato, in possesso di titoli validi, che non ha fatto domanda di partecipazione alla procedura straordinaria. In questo caso, è facoltà dell'Ordinario procedere o meno a una verifica del possesso attuale dei requisiti di idoneità, secondo le modalità che Egli vorrà stabilire, prima di rilasciare certificazione dell'idoneità diocesana. Qualora da tale verifica emergesse la non sussistenza di tali requisiti, andrà avviata una procedura formale di revoca dell'idoneità diocesana all'insegnamento dell'IRC. In assenza di verifica o in caso di esito positivo della stessa, non si potrà rifiutare il rilascio della certificazione.
4. Richiesta di certificazione da parte di un docente in servizio nel territorio di una Diocesi diversa da quella dell'Ufficio, in possesso di titoli validi. È il caso di un docente che voglia concorrere per un posto nella Diocesi in cui intende fare domanda, pur non avendovi mai insegnato. In tal caso, il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento dell'IRC è sottoposto alle procedure in vigore nella Diocesi, secondo i tempi, i criteri e le modalità stabilite dall'Ordinario.
5. Richiesta di certificazione da parte di una persona in possesso di titoli validi per l'insegnamento dell'IRC, che non ha mai insegnato nel territorio di alcuna Diocesi. È la situazione, ad esempio, di chi abbia ottenuto da poco tempo i titoli previsti e non abbia ancora mai ricevuto incarichi di insegnamento o supplenze. Anche in questo caso, il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento dell'IRC è sottoposto alle procedure in vigore nella Diocesi, secondo i tempi, i criteri e le modalità stabilite dall'Ordinario.

Si rammentano, per comodità alcune **domande particolari** già inviate in vista del concorso straordinario.

- 1. Nella certificazione di idoneità va specificato il grado scolastico in cui il docente è idoneo e per il quale effettua l'iscrizione al concorso?**

Sì. Deve essere indicato "il grado di scuola cui la procedura si riferisce".

- 2. Per essere valida, la certificazione di idoneità deve essere stata rilasciata “nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione”. Cosa significa?**

Essendo la scadenza del termine per la presentazione della domanda il 4 dicembre 2024 (alle ore 23,59), la certificazione deve essere stata rilasciata dal 5 settembre 2024.

- 3. E' possibile per un docente in possesso di idoneità per l'infanzia-primaria e per la scuola secondaria fare domanda di partecipazione ad entrambe le procedure?**

Formalmente sì. Occorre però tenere presenti le prerogative dell'Ordinario diocesano in materia di proposta di nomina (individuazione del docente idoneo e della sede).

- 4. Quale firma deve comparire sulla certificazione di idoneità?**

La firma del Direttore/Responsabile diocesano.

- 5. A un docente che ha insegnato in passato nella Diocesi e di cui sia in corso l'iter per la verifica dell'idoneità si deve rilasciare la certificazione di idoneità?**

Sì. Finché il procedimento non è concluso, si deve presumere la sussistenza dell'idoneità. A norma della delibera 41 (1990) della CEI, l'Ordinario dà comunicazione all'interessato quando il decreto di revoca è definitivamente esecutivo.

- 6. I docenti non in possesso della Cittadinanza italiana o di un paese dell'UE possono accedere al concorso?**

In questi casi si segue quanto afferma il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 38, comma 1 e 3-bis: “1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. (...) 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”.

- 7. L'anno di prova può essere effettuato in regime di part time?**

In questi casi si segue quanto afferma la Legge 107/2015 all'art. 1, comma 115-116: “Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche”.

- 8. L'elenco delle persone in posizione utile per l'ingresso in ruolo, inviato dall'USR alla Diocesi al termine della procedura concorsuale, attribuisce ai docenti potere di scelta sulla nomina?**

No. La proposta di nomina (e dunque la scelta della sede/delle sedi) sono di esclusiva competenza dell'Ordinario diocesano. L'elenco indica solo quali persone riceveranno dalla scuola proposta di contratto a tempo indeterminato. L'USR invierà all'Ordinario diocesano competente per territorio i vincitori di concorso in ordine alfabetico; sarà lo stesso Ordinario diocesano a indicare la sede o le sedi dove l'insegnante sarà utilizzato.